

Bruxelles, 24 luglio 2026
(OR. en)

12205/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0214 (NLE)

IXIM 166
JAI 1041
ENFOPOL 281
CRIMORG 176
JAIEX 50
AVIATION 122
DATAPROTECT 245
COREE 6

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 383 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 383 annex.

All.: COM(2026) 383 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2026
COM(2026) 383 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul
trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini
di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi**

ALLEGATO

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI COREA SUL TRASFERIMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (Passenger Name Record, PNR) A FINI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO, INDAGINE E AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI REATI DI TERRORISMO E DEI REATI GRAVI

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche "Unione" o "UE",

e

LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito denominata anche "Corea",

di seguito denominate congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO che la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sono finalità di interesse generale;

RICONOSCENDO che le parti condividono valori comuni riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, che si riflettono nelle loro rispettive legislazioni;

RICONOSCENDO che lo scambio di informazioni è una componente fondamentale della lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi e che, in tale contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi;

RICONOSCENDO l'importanza dello scambio di dati PNR e di informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti tali dati nel quadro del presente accordo tra le parti con le autorità coreane competenti, gli Stati membri dell'Unione ("Stati membri"), Europol ed Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti per quanto riguarda i dati PNR tramite lo scambio di informazioni e la cooperazione tecnica tra gli esperti nazionali degli Stati membri e la Corea, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di criteri prestabiliti e altri aspetti del trattamento dei dati PNR;

VISTE le risoluzioni 2396 (2017) e 2482 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esortano tutti gli Stati a sviluppare la capacità di raccogliere e trattare i dati PNR, e gli standard e le

pratiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile per la raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR, adottati il 23 giugno 2020 mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago);

VISTA la decisione di adeguatezza in relazione al trasferimento di dati personali dall'UE alla Repubblica di Corea tra operatori commerciali adottata dalla Commissione il 17 dicembre 2021, che concludeva che la Repubblica di Corea garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

RICONOSCENDO che il presente accordo non è destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri (API) raccolte e trasmesse dai vettori aerei alla Corea ai fini del controllo di frontiera;

TENENDO PRESENTI gli impegni dell'Unione ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in linea con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale n. 181;

TENENDO PRESENTI gli impegni della Corea ai sensi della costituzione della Repubblica di Corea, in particolare gli articoli 10 e 17, e della legge sulla protezione delle informazioni personali;

RICONOSCENDO che ai sensi della legge sulle dogane della Repubblica di Corea i vettori aerei sono tenuti a trasferire alla Corea i dati PNR;

RICONOSCENDO che la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ costituisce la base per il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei alle autorità competenti degli Stati membri e, insieme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio² e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio³, garantisce un

¹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. L'obiettivo del presente accordo è consentire il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei dall'Unione alla Corea e stabilire le norme e le condizioni in base alle quali tali dati PNR possono essere trattati dalla Corea.
2. L'obiettivo del presente accordo è inoltre rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra l'Unione e la Corea per quanto riguarda i dati PNR.
3. Il presente accordo si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e la Corea nonché ai vettori aerei che sono registrati o che conservano dati nell'Unione e che effettuano voli da o verso la Corea.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra l'Unione e la Corea;
- (2) "passeggero": chiunque, compresi i passeggeri in trasferimento o in transito ed esclusi i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, risultante dalla registrazione del passeggero stesso nell'elenco dei passeggeri;

- (3) "autorità coreana competente": l'autorità coreana responsabile del ricevimento e del trattamento dei dati PNR ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo;
- (4) "codice di prenotazione" o "PNR": le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei partecipanti che effettuano la prenotazione per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzati per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità; in particolare, ai sensi del presente accordo, i dati PNR consistono negli elementi elencati in modo esaustivo nell'allegato;
- (5) "reati gravi": i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale massima non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale coreano, aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri;
- (6) "reati di terrorismo":
- a) l'azione od omissione commessa per un fine, un obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l'intento di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di costringere una persona, un governo o un'organizzazione nazionale o internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che intenzionalmente
 - i) è causa di morte o di gravi danni fisici;
 - ii) mette a repentaglio la vita di una persona;
 - iii) provoca un rischio grave per la salute o l'incolumità della popolazione;
 - iv) provoca ingenti danni materiali da cui possono derivare i danni di cui ai punti i), ii) e iii); oppure
 - v) provoca una grave interferenza o interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o interruzione dell'attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è volto a causare i danni di cui ai punti i), ii) e iii); oppure
 - b) le attività che configurano un reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo; oppure

- c) la partecipazione o il contributo intenzionale a un'attività finalizzata a rafforzare la capacità di un'entità terroristica di facilitare o compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b), oppure l'istruzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione a tal fine; oppure
- d) la commissione di un reato perseguibile, ove l'azione od omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un'entità terroristica, sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure
- e) il fatto di raccogliere beni o sollecitare una persona, un gruppo o un'organizzazione a fornirli oppure il fatto di fornire beni, servizi finanziari o altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b), o l'uso o il possesso di beni al fine di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); oppure
- f) il tentativo o la minaccia di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); il fatto di cospirare, facilitare, istruire o consigliare riguardo ad un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); la complicità dopo il fatto, il dare rifugio o il nascondere al fine di permettere ad un'entità terroristica di facilitare o di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); oppure
- g) il fatto di andare o tornare dalla Corea, o di andare o tornare da uno Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo ai sensi della lettera a) o b), o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico ai sensi del paragrafo 7, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo;

(7) "entità terroristica":

- i) una persona, un gruppo o un'organizzazione tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un'azione od omissione di cui al paragrafo 6, lettera a) o b); oppure
- ii) una persona, un gruppo o un'organizzazione che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione di cui al punto i) o in associazione con essi.

CAPO II

TRASFERIMENTO DEI DATI PNR

ARTICOLO 3

Metodo e frequenza del trasferimento

1. La Corea provvede affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR all'autorità coreana competente esclusivamente trasmettendo i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente (metodo "push") e in conformità alle seguenti procedure obbligatorie per i vettori aerei:
 - a) con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità coreana competente, o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;
 - b) usando un formato di messaggistica concordato e in modo sicuro mediante i protocolli comuni richiesti dall'autorità coreana competente;
 - c) direttamente o tramite agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la responsabilità di un vettore aereo, ai fini del presente accordo e alle condizioni in esso stabilite.
2. La Corea non richiede ai vettori aerei di fornire elementi dei dati PNR che non siano già detenuti o raccolti dagli stessi a fini di prenotazione o nel normale svolgimento della loro attività.
3. La Corea provvede affinché l'autorità coreana competente cancelli, non appena riceve i dati PNR, qualunque elemento di dato non figurante nell'elenco di cui all'allegato, trasferitole da un vettore aereo ai sensi del presente accordo.
4. La Corea provvede affinché l'autorità coreana competente imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:
 - a) su base programmata, a partire da non più di 48 ore prima della partenza prevista; e
 - b) non più di cinque volte per volo.
5. La Corea consente ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 4, lettera b), agli aggiornamenti dei dati PNR trasferiti a norma della lettera a) di detto paragrafo.

6. La Corea provvede affinché l'autorità coreana competente comunichi ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

7. In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità di cui all'articolo 4, l'autorità coreana competente può esigere che il vettore aereo fornisca i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente ad essi. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, la Corea agisce in modo giudizioso e proporzionato ed esige l'uso del metodo di trasferimento descritto al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PNR

ARTICOLO 4

Finalità del trattamento dei dati PNR

La Corea assicura che i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo siano trattati esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

ARTICOLO 5

Modalità di trattamento dei dati PNR

L'autorità coreana competente può trattare i dati PNR esclusivamente con le specifiche modalità di trattamento seguenti:

- a) valutando i passeggeri prima dell'arrivo previsto in Corea o della partenza prevista dalla Corea per identificare quelli da sottoporre a ulteriore verifica da parte delle autorità competenti, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi secondo la valutazione in tempo reale effettuata ai sensi dell'articolo 6;
- b) interrogando la banca dati dei dati PNR conservati al fine di rispondere, caso per caso, a una richiesta debitamente motivata presentata a norma degli articoli 12 e 13 e, se del caso, comunicare i dati PNR pertinenti o i risultati del loro trattamento;
- c) analizzando i dati PNR per aggiornare o testare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi.

ARTICOLO 6

Valutazione in tempo reale

1. Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 5, lettera a), l'autorità coreana competente può:
 - a) confrontare i dati PNR soltanto rispetto a banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati; e
 - b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti.
2. La Corea provvede affinché le banche dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo siano non discriminatorie, affidabili e aggiornate e pertinenti per le finalità di cui all'articolo 4.
3. La Corea provvede affinché la valutazione dei dati PNR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sia basata su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che permettano all'autorità coreana competente di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo le persone sulle quali potrebbe gravare un ragionevole sospetto di coinvolgimento in reati di terrorismo o reati gravi o di partecipazione agli stessi. La Corea assicura che detti criteri non siano in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
4. La Corea provvede affinché i riscontri positivi a seguito del trattamento in tempo reale dei dati PNR siano singolarmente sottoposti a una verifica non automatizzata dall'autorità coreana competente.

ARTICOLO 7

Categorie particolari di dati

1. A norma del presente accordo è vietato trattare dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Se i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo dall'autorità coreana competente comprendono tali categorie particolari di dati personali, l'autorità coreana competente li cancella immediatamente.

ARTICOLO 8

Sicurezza e integrità dei dati

1. La Corea provvede affinché i dati PNR ricevuti a norma del presente accordo siano trattati in modo da garantire un livello elevato di sicurezza dei dati che sia commisurato ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR ricevuti a norma del presente accordo. In particolare, l'autorità coreana competente:

- a) mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire tale livello di sicurezza;
- b) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;
- c) limita l'accesso ai dati PNR al personale autorizzato; e
- d) conserva i dati PNR in un ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso.

2. La Corea provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, la comunicazione o l'accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive.

3. La Corea segnala qualsiasi violazione della sicurezza dei dati all'autorità nazionale o alle autorità nazionali di supervisione di cui all'articolo 15.

ARTICOLO 9

Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

1. L'autorità coreana competente registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. La Corea utilizza i registri e la documentazione esclusivamente per:

- a) esercitare l'autocontrollo e la verifica della legittimità del trattamento dei dati;

- b) garantire un'adeguata integrità dei dati o funzionalità del sistema;
- c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e
- d) garantire la supervisione e la responsabilità della pubblica amministrazione.

2. I registri o la documentazione conservati a norma del paragrafo 1 sono comunicati, su richiesta, all'autorità nazionale o alle autorità nazionali di supervisione, che utilizzano tali informazioni solo per la supervisione della protezione dei dati e per garantire un trattamento adeguato dei dati nonché l'integrità e la sicurezza dei dati.

CAPO IV

CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI PNR

ARTICOLO 10

Periodi di conservazione

1. La Corea non conserva dati PNR per più di cinque anni a partire dalla data in cui li riceve.
2. La Corea riesamina il periodo di conservazione dei dati PNR ogni due anni e stabilisce se esso rimanga commisurato al livello di rischio di terrorismo e di reati gravi di natura transnazionale in provenienza dall'Unione europea e in transito per la stessa. La Corea presenta all'Unione europea una relazione classificata che illustra l'esito del riesame, compreso il livello di rischio individuato, i fattori presi in considerazione per ridurre al minimo il periodo di conservazione dei dati e la relativa decisione di conservazione.
3. I dati PNR possono essere conservati in virtù del presente accordo dopo la data di partenza del passeggero qualora la Corea ritenga che vi sia un collegamento con le finalità di cui all'articolo 4, sulla base di elementi oggettivi che consentano di ritenere che i dati PNR possano fornire un contributo effettivo al conseguimento di tali finalità.
4. Allo scadere del periodo di conservazione appropriato, la Corea provvede affinché i dati PNR siano cancellati irrevocabilmente in modo tale che le persone interessate non siano più identificabili.

5. In deroga al paragrafo 1, la Corea può autorizzare la conservazione dei dati PNR necessari a fini di verifica, indagine, azione di contrasto, procedimento giudiziario, azione penale o applicazione di sanzioni, fino alla conclusione del relativo processo.

ARTICOLO 11

Anonimizzazione

1. L'autorità coreana competente rende anonimi i dati PNR al più tardi sei mesi dopo il loro ricevimento. I dati PNR sono resi anonimi mediante mascheratura dei seguenti elementi di dati che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui i dati PNR si riferiscono:

- a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;
- b) l'indirizzo e gli estremi;
- c) informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nel caso in cui contenga informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o altre persone;
- d) informazioni sui viaggiatori abituali ("frequent flyer");
- e) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; e
- f) i dati API eventualmente raccolti.

2. L'autorità coreana competente può comunicare i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo ai fini dell'articolo 4 e alle condizioni di cui all'articolo 12 o 13.

ARTICOLO 12

Comunicazione all'interno della Corea

1. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata inviata da un'altra autorità governativa coreana a norma dell'articolo 5, lettera b), l'autorità coreana competente comunica, caso per caso, i dati PNR o i risultati del loro trattamento solo se:

- a) le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 4, e nella misura in cui tale comunicazione è necessaria per conseguire dette finalità;
 - b) è comunicato il numero minimo di dati PNR necessari;
 - c) l'autorità ricevente competente offre una protezione equivalente alle tutele previste dal presente accordo;
 - d) la comunicazione è approvata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'autorità coreana competente può comunicare i dati PNR in casi di urgenza debitamente giustificata senza verifica o approvazione preliminari. In tali casi, la verifica di cui al paragrafo 1, lettera d), deve avere luogo in tempi brevi.
3. La Corea assicura che l'autorità governativa ricevente non comunichi i dati PNR a un'altra autorità a meno che la comunicazione non sia esplicitamente autorizzata dall'autorità coreana competente.

ARTICOLO 13

Comunicazione al di fuori della Corea e dell'UE

1. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata inviata da un'autorità governativa di un paese diverso dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, lettera b), l'autorità coreana competente comunica, caso per caso, i dati PNR o i risultati del loro trattamento solo se:
- a) tale comunicazione è necessaria per conseguire una delle finalità di cui all'articolo 4;
 - b) è comunicato il numero minimo di dati PNR necessari;
 - c) il paese terzo alla cui autorità devono essere comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello previsto dal presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione europea ha deciso che detto paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione; e

- d) la comunicazione è approvata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), l'autorità coreana competente può comunicare i dati PNR a un altro paese se ne ritiene necessaria la comunicazione per prevenire o indagare su una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica e se tale paese garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, un accordo o altro, che le informazioni saranno protette in linea con le tutele previste dal presente accordo.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'autorità coreana competente può comunicare i dati PNR in casi di urgenza debitamente giustificata senza verifica e approvazione preliminari. In tali casi, la verifica di cui al paragrafo 1, lettera d), deve avere luogo in tempi brevi.

ARTICOLO 14

Scambio di informazioni relative ai dati PNR

1. L'autorità coreana competente scambia con Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o con le unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri, i dati PNR, i risultati del trattamento di tali dati, o informazioni analitiche basate sui dati PNR nel più breve tempo possibile e in casi specifici ove necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi. L'autorità coreana competente scambia tali informazioni di propria iniziativa o su richiesta di Europol o Eurojust, nell'ambito dei rispettivi mandati, o delle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri.

2. Le unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri scambiano con l'autorità coreana competente i dati PNR, i risultati del trattamento di tali dati, o informazioni analitiche basate sui dati PNR nel più breve tempo possibile e in casi specifici ove necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi. Le unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri comunicano tali informazioni di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità coreana competente.

3. Le parti provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano comunicate conformemente alle norme applicabili sulla cooperazione in materia di contrasto o di scambio di informazioni tra la Corea ed Europol o Eurojust, o lo Stato membro interessato. In particolare, ai fini dello scambio di informazioni con Europol ai sensi del presente articolo è usato un canale di comunicazione sicuro creato per lo scambio di informazioni.

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 15

Supervisione

1. Le salvaguardie dei dati per il trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo sono soggette alla supervisione di una o più autorità pubbliche indipendenti ("autorità di supervisione"). La Corea provvede affinché le autorità di supervisione abbiano poteri effettivi per indagare sul rispetto delle norme sulla raccolta, l'uso, la comunicazione, la conservazione o l'eliminazione dei dati PNR. Le autorità di supervisione possono condurre controlli ed indagini di conformità, riferire sui risultati ed emettere raccomandazioni all'autorità coreana competente. La Corea provvede affinché le autorità di supervisione abbiano il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.
2. La Corea provvede affinché le autorità di supervisione garantiscano che siano ricevuti i reclami relativi all'inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato.
3. Inoltre, la Corea applica il presente accordo con riserva di un controllo indipendente da parte di altri enti pubblici designati che hanno il mandato di garantire la supervisione o la responsabilità della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 16

Trasparenza e informazione

1. La Corea provvede affinché l'autorità coreana competente renda disponibile sul suo sito web le informazioni seguenti:
 - a) un elenco delle norme che autorizzano il trasferimento dei dati PNR a opera dei vettori aerei;
 - b) il motivo della raccolta e della conservazione dei dati PNR;
 - c) le modalità di trattamento e protezione dei dati PNR;
 - d) le modalità e i limiti secondo cui i dati PNR possono essere comunicati ad altre autorità competenti; e

e) i recapiti per eventuali richieste d'informazioni.

2. La Corea collabora con i terzi interessati, tra cui l'industria dell'aviazione e del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, nella fase di prenotazione, riguardo ai motivi della raccolta e del trattamento dei dati PNR e alle modalità per chiedere l'accesso ai dati PNR e la rettifica degli stessi e presentare ricorso.

3. Se i dati PNR conservati a norma dell'articolo 10 sono stati comunicati a norma dell'articolo 12 o 13, la Corea, con sforzi ragionevoli, ne informa i passeggeri interessati per iscritto entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non rischia più di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche competenti nella misura in cui siano disponibili gli estremi dei passeggeri o sia possibile recuperarli. La comunicazione contiene informazioni sulle modalità con cui l'interessato può proporre ricorso amministrativo o giudiziario conformemente all'articolo 19.

ARTICOLO 17

Accesso dell'interessato ai propri dati PNR

1. La Corea provvede affinché chiunque possa accedere ai propri dati PNR.

2. La Corea provvede affinché, entro un termine ragionevole, l'autorità coreana competente:

- a) fornisca all'interessato che ne faccia richiesta per iscritto una copia dei suoi dati PNR;
- b) risponda per iscritto a qualunque richiesta;
- c) fornisca all'interessato che ne faccia richiesta l'accesso alle informazioni registrate che confermano che i suoi dati PNR sono stati comunicati;
- d) espliciti i motivi di fatto o di diritto che giustificano l'eventuale rifiuto di consentire l'accesso ai dati PNR dell'interessato; e
- e) informi l'interessato della facoltà di presentare un reclamo e della relativa procedura da seguire.

2. Per importanti motivi di interesse pubblico la Corea ha la facoltà di subordinare l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo a condizioni e limitazioni giuridiche ragionevoli,

comprese le limitazioni necessarie a prevenire, accertare, indagare e perseguire reati, o a tutelare la sicurezza pubblica o nazionale, tenuto debito conto del legittimo interesse dell'interessato.

ARTICOLO 18

Rettifica o annotazione richiesta dall'interessato

1. La Corea provvede affinché chiunque possa chiedere la rettifica dei propri dati PNR.
2. La Corea provvede affinché l'autorità coreana competente esamini tutte le richieste scritte di rettifica ed entro un termine ragionevole:
 - a) rettifichi i dati PNR e informi l'interessato che la rettifica è stata eseguita; oppure
 - b) rifiuti in tutto o in parte la rettifica, i) allegando un'annotazione ai dati PNR che riporti ogni rettifica richiesta che è stata rifiutata e ii) comunicando all'interessato che la richiesta di rettifica è stata rifiutata e specificando i motivi di diritto o di fatto del rifiuto.
3. La Corea informa il richiedente della facoltà di presentare un reclamo e della relativa procedura da seguire.

ARTICOLO 19

Ricorso amministrativo e giudiziario

1. La Corea provvede affinché un'autorità pubblica indipendente riceva, indaghi e risponda ai reclami presentati dall'interessato in merito alla richiesta di accesso, rettifica o annotazione dei suoi dati PNR. La Corea provvede affinché l'autorità appropriata comunichi al reclamante i mezzi di ricorso giudiziario di cui al paragrafo 2.
2. La Corea provvede affinché chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o azione riguardo ai propri dati PNR abbia diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai sensi del diritto coreano, mediante controllo giurisdizionale o qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

Comunicazioni

1. La Corea notifica all'Unione per via diplomatica l'identità delle autorità seguenti:
 - a) l'autorità coreana competente di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
 - b) le autorità di supervisione indipendenti di cui all'articolo 15;
 - c) l'autorità giudiziaria o altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale, di cui agli articoli 12 e 13.
2. La Corea notifica senza indugio ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L'Unione rende le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 accessibili al pubblico.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento delle informazioni scritte con cui la Corea avrà notificato all'Unione l'identità delle autorità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o delle notifiche scritte con le quali le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se posteriore.

ARTICOLO 22

Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo

1. Le parti risolvono le controversie sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo tramite consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, prevedendo anche la possibilità per ciascuna parte di conformarsi entro un lasso di tempo ragionevole.
2. Ciascuna parte può sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra parte. Tale notifica scritta è effettuata solo dopo che le parti si saranno impegnate in un periodo di consultazione non superiore a due mesi. La sospensione ha effetto due mesi dopo la data della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle parti.
3. Non appena ritiene che i motivi della sospensione non siano più applicabili, la parte che ha sospeso l'applicazione del presente accordo informa immediatamente l'altra parte della data alla quale l'applicazione riprenderà effetto. La parte che ha sospeso l'applicazione ne informa per iscritto l'altra parte.
4. La Corea continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da essa ricevuti prima della sospensione del medesimo.

ARTICOLO 23

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica scritta.
2. Se una delle parti notifica la denuncia a norma del presente articolo, le parti decidono, tramite consultazioni, quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente accordo sia conclusa in modo appropriato.
3. La Corea continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da essa ricevuti prima della denuncia del medesimo.

ARTICOLO 24

Modifiche

1. Le parti possono modificare il presente accordo consensualmente in qualsiasi momento. Le modifiche del presente accordo sono approvate dalle parti secondo le rispettive procedure interne ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con la quale le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'approvazione dell'accordo.
2. Le parti possono aggiornare l'allegato del presente accordo consensualmente mediante notifica scritta scambiata per via diplomatica. Tali aggiornamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta.

ARTICOLO 25

Consultazione e valutazione

1. Le parti avviano consultazioni sulle questioni relative al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo. Esse si informano reciprocamente in merito ad ogni misura che possa avere ripercussioni sul presente accordo.
2. Le parti procedono a una valutazione congiunta dell'attuazione del presente accordo su richiesta di una delle parti e con decisione congiunta. Nell'ambito di tale valutazione le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento dei dati PNR per ciascuna finalità di cui all'articolo 4. Le parti decidono in anticipo le modalità di tali valutazioni. Tali consultazioni possono indurre una o entrambe le parti a proporre una modifica dell'accordo. Tale proposta è presentata per iscritto e le eventuali modifiche sono introdotte secondo la procedura di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 26

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica al territorio dell'Unione conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al territorio della Corea.
2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione notifica alla Corea gli Stati membri ai cui territori si applica il presente accordo. Successivamente essa può notificare in qualsiasi momento eventuali modifiche.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza, prevale la versione inglese.

--

ALLEGATO

ELEMENTI DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE

DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

1. Codice PNR di identificazione della pratica
2. Data di prenotazione/emissione del biglietto
3. Data o date previste di viaggio
4. Nome o nomi
5. Indirizzo ed estremi, ossia recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dei passeggeri
6. Informazioni sulle modalità di pagamento e di fatturazione del biglietto aereo
7. Itinerario completo per specifico PNR
8. Dati sui viaggiatori abituali ("frequent flyer") relativi al passeggero o ai passeggeri (status e numero del "frequent flyer")
9. Agenzia/agente di viaggio
10. Status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione

11. PNR scissi/divisi
 12. Informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni: nome, genere, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, nome dell'agente alla partenza e all'arrivo
 13. Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ
 14. Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato
 15. Informazioni sul code share (codici comuni)
 16. Tutte le informazioni relative al bagaglio
 17. Numero di viaggiatori e altri nomi figuranti nel PNR
 18. Eventuali informazioni anticipate sui passeggeri (API) già raccolte dai vettori
 19. Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai punti da 1 a 18
-